

Regolamento accertamento economico EDISU Piemonte.

CAPITOLO I ACCERTAMENTI

Art. 1 Introduzione e oggetto del controllo

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità organizzative di effettuazione dei controlli sulle domande presentate dagli/le studenti/studentesse per l'ottenimento dei benefici erogati dall'EDISU Piemonte con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali autocertificate dagli/le studenti/esse richiedenti benefici (ISEE Universitario e ISEE Parificato) e disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012.

È applicato per qualsiasi tipologia di beneficio erogato dall'Edisu Piemonte, per procedimenti già in essere ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, non ancora conclusi dopo la sua approvazione anche se relativi a benefici erogati in anni precedenti.

Il medesimo determina criteri e modalità organizzative di controllo attraverso un metodo omogeneo di verifiche capace di garantire trasparenza e uniformità di trattamento tra i soggetti sottoposti a controllo.

2. I controlli sono eseguiti con modalità e tempistiche differenti e riguardano la verifica delle autocertificazioni prodotte dagli/le studenti/studentesse richiedenti i benefici. Nello specifico l'ufficio effettua accertamenti:
 - **Ex ante** l'erogazione del beneficio:
 - i. la documentazione consolare e ISEE Parificato degli/le studenti/studentesse internazionali Extra-UE;
 - ii. la documentazione consolare e ISEE Parificato degli/le studenti/studentesse internazionali UE;
 - iii. le attestazioni ISEE Universitarie e il permesso di soggiorno degli/le studenti/studentesse che dichiarano di essere titolari di protezione internazionale, di appartenere allo *status* di rifugiato politico oppure asilo politico;

- iv. la dichiarazione di avere il nucleo familiare composto dai/le soli/e studenti/studentesse e/o che autocertificano di appartenere allo *status* di studente indipendente;
- v. gli/le studenti/studentesse che dichiarano di avere un componente il nucleo familiare iscritto all'AIRE oppure possessori di reddito e patrimonio estero;
- vi. le attestazioni ISEE Universitarie contenenti annotazioni di omissione/difformità;
- vii. le attestazioni ISEE si applichino alle prestazioni universitarie nei confronti del richiedente i benefici;

- **Ex post** l'erogazione del beneficio:

- i. i vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, borsa di studio e servizio abitativo;
- ii. gli/le studenti/studentesse idonei assegnatari di servizio abitativo;
- iii. gli/le studenti/studentesse richiedenti tariffa agevolata per il servizio ristorazione;
- iv. gli/le studenti/studentesse stranieri extra UE che si sono avvalsi della conferma dei dati economici a EDISU Piemonte, prevista dal DPCM 09.04.2001 con i valori dell'ISEE parificato presentato all'Ateneo per la richiesta di riduzione delle tasse universitarie.

3. Gli accertamenti relativi alla condizione economica hanno per oggetto i dati economici e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare autocertificati per la determinazione dei valori ISE, ISEE, ISP, ISPE e SE.

Art. 2

Procedimento amministrativo e RUP

1. Ai sensi dell'art. 2946 c.c. la prescrizione per la revoca del beneficio è di 10 anni dalla percezione e pertanto l'Ufficio Accertamento Economico si riserva, nel suddetto arco temporale, di eseguire i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli/le studenti/studentesse successivamente all'erogazione dei benefici.
2. Il responsabile del procedimento amministrativo è il titolare dell'Ufficio Accertamento Economico (art. 8 commi 1 e 2 L. 241/1990 e s.m.i.).

Art. 2bis

Modalità di esecuzione degli accertamenti *ex ante* ed *ex post*

***EX ANTE* l'erogazione del beneficio**

- a. L'inizio dei controlli avviene d'ufficio successivamente all'acquisizione della richiesta del beneficio da parte degli/le studenti/studentesse;
- b. La tipologia di controllo riguarderà le casistiche elencate all'art. 1 punto 2 del presente regolamento.
- c. Alcuni controlli possono essere eseguiti direttamente al front office della segreteria studenti, mentre altri possono essere eseguiti e gestiti in back office e per quali gli/le studenti/studentesse riceveranno comunicazione attraverso la propria pagina personale dello sportello on line oppure attraverso il sistema di ticketing.
- d. In caso di non conformità viene richiesta la produzione di documentazione al fine di sanare la propria posizione, diversamente gli/le studenti/ studentesse vengono esclusi dal beneficio richiesto, senza più possibilità di reintegro.

EX POST l'erogazione del beneficio

1. L'inizio dei controlli viene comunicato agli/le studenti/ studentesse tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'EDISU Piemonte (www.edisu.piemonte.it) di un avviso di presa d'atto dell'avvio delle verifiche.
2. L'iter procedurale può essere seguito da ogni singolo/a studente/ studentessa sulla propria pagina personale dello sportello on line, alla voce "i miei accertamenti". Le fasi che le/gli studenti/studentesse possono visualizzare sul loro sportello on line sono:
 - a. "non ancora accertato";
 - b. "in fase di accertamento"

Gli esiti dell'accertamento possono essere:

- a. "conforme"
 - b. "difforme"
3. Edisu Piemonte garantisce che i controlli vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia, per i casi di particolare complessità dei procedimenti amministrativi (art. 2 commi 2, 3 e 4 L 241/1990 e s.m.i.).
 4. Gli/le studenti/studentesse con esito "difforme" ricevono dall'Ufficio Accertamento una raccomandata A/R avente ad oggetto l'avvio del procedimento amministrativo nei propri confronti, così come richiesto dall'art. 7 L. 241/90.

La nota conterrà tutte le informazioni richieste dall'art. 8 della L 241/1990 ovvero la descrizione delle non conformità rilevate e le tempistiche da seguire per la richiesta di visione degli atti e successiva presentazione di memorie scritte e/o documenti che, una volta valutate dall'ufficio competente, verrà dato esito al diretto interessato sempre a mezzo raccomandata A/R.

Per poter visionare il proprio fascicolo il diretto interessato può mettersi in contatto con l'ufficio preposto attraverso l'indirizzo mail accertamentieconomici@edisu-piemonte.it oppure a mezzo PEC accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it presentando regolare delega corroborata dal documento di identità in corso di validità proprio e del proprio delegato.

L'ufficio, quindi, procede con l'invio, a mezzo posta elettronica, del fascicolo telematico contenente tutta la documentazione utilizzata dall'ufficio per eseguire il controllo. Si fa rilevare che non è previsto alcun accesso diretto al proprio fascicolo. Successivamente alla ricezione del fascicolo telematico l'interessato o il proprio delegato ha a disposizione 30 giorni di tempo per la presentazione di memorie difensive e/o documenti atti a dimostrare la congruità di quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

5. Scaduti i termini per la presentazione delle memorie, l'Ufficio Accertamento Economico redige un atto apposito con il quale vengono resi noti gli/le studenti/studentesse oggetto di revoca o rideterminazione dell'importo di borsa di studio con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinate dal comma terzo dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012.
6. L'attività di notificazione degli atti di revoca dei benefici e delle applicazioni delle sanzioni amministrative deve svolgersi secondo modalità che ne garantiscano la PIENA conoscenza ai destinatari. L'Ufficio è tenuto a comunicare il mancato accoglimento delle memorie e/o dei documenti presentati attraverso raccomandata A/R spedita all'indirizzo di residenza comunicato in fase di richiesta benefici. In caso di trasferimento o irreperibilità l'ufficio svolge tutti i controlli attraverso il Comune dell'ultimo indirizzo comunicato a EDISU.

Si rammenta che la compiuta giacenza, a differenza dell'irreperibilità o del trasferimento, è da intendersi a tutti gli effetti una notifica poiché la raccomandata A/R si considera pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Corte di Cassazione N. 27526/20)

Successivamente alla notifica all'interessati della revoca di borsa di studio e irrogazione di sanzioni amministrative, gli stessi possono proporre, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), oppure, entro 120 giorni dalla notifica, può essere promosso ricorso al Capo dello Stato.

L'Ufficio trasmette altresì i nominativi degli/le studenti/studentesse oggetto di revoca con irrogazione di sanzione amministrativa agli Atenei di iscrizione in quanto decadono dallo status di vincitore e/o idoneo.

Successivamente l'Ufficio è tenuto a trasmettere i medesimi dati alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente (ex comunicazione alla Procura).

Art. 3

Fonti di acquisizione dei dati

L'Ufficio Accertamento Economico acquisisce i dati sulla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare degli/le studenti/ studentesse direttamente dall'Anagrafe dei Comuni e quando diverrà disponibile dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Tali acquisizioni si rendono necessarie per verificare i seguenti dati:

- esatta composizione del Nucleo Familiare così come definito ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) / ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario), ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato;
- corrispondenza tra redditi dichiarati e redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL);
- corrispondenza tra redditi e trattamenti dichiarati e quelli risultanti nella banca dati del Sistema Informativo ISEE (SII) solo per accertamenti post riforma DPCM 159/2015;
- corrispondenza tra patrimonio immobiliare dichiarato e quello presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio (SISTER);
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati sopra evidenziati.

I dati così acquisiti vengono utilizzati per effettuare un ricalcolo dell'attestato ISEE/ISEEU, ISEE Universitario, ISEE Parificato al fine di determinare un valore ISEE/ISEEU, ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato finale che viene confrontato con quanto autocertificato dagli/le studenti/ studentesse in fase di richiesta borsa di studio.

CAPITOLO II ACCERTAMENTI EX POST CON ESITO NON CONFORME – RESTITUZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Art. 1

Irregolarità NON influenti sul beneficio

Nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall'Ufficio Accertamento Economico, i dati autocertificati dagli/le studenti/studentesse risultino contenere lievi irregolarità che, però, non comportino variazioni di fascia né di decadenza dal beneficio, viene verificata la sussistenza dell'applicabilità della sanzione ai sensi dell'art. 38 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, così come disciplinato nel successivo art. 3 Capitolo 4 del presente regolamento.

Di ogni pratica con lievi irregolarità viene costituito un fascicolo cartaceo con tutta la documentazione di riferimento che viene conservata cartacea presso l'Ufficio Accertamento Economico nel pieno rispetto della privacy.

Art. 2

Irregolarità influenti sul beneficio

1. Se i dati corretti, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta agli/le studenti/ studentesse o agli enti certificatori, sono incidenti sul beneficio in base all'ISEE/ISEEU ISPE/ISPEU ricalcolata d'ufficio, si procede alla revoca della borsa di studio ed eventuali altri benefici e/o servizi erogati nel medesimo anno accademico e alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.
2. Qualora gli/le studenti/ studentesse abbiano, negli anni successivi, percepito altri benefici, i medesimi DECADONO da TUTTI i benefici. Per ulteriori benefici s'intendono TUTTI i benefici erogati da EDISU Piemonte.
3. Viene, altresì, revocata la borsa di studio agli/le studenti/ studentesse iscritti ai primi anni per i quali, a seguito dell'accertamento economico, sia stato riscontrato un valore di ISEE/ISEEU superiore a quanto dichiarato nonché superiore alla soglia limite ISEE/ISEEU che, per l'anno di riferimento, discrimina i vincitori dagli idonei. Gli/le studenti/ studentesse vengono ricollocati in graduatoria in considerazione del valore accertato dall'Ufficio.
4. Di ogni pratica con irregolarità influenti sul beneficio viene costituito un fascicolo cartaceo con tutta la documentazione di riferimento che viene conservata cartacea presso l'Ufficio Accertamento Economico nel pieno rispetto della privacy.

Art. 3

Cause di irregolarità influenti sul beneficio

1. Superamento della soglia massima di ISEE Universitario consentito dal bando di concorso;
2. Superamento della soglia massima di ISPE Universitario, consentito dal bando di concorso, calcolato sulla base del valore ISP diviso per la scala di equivalenza del nucleo familiare;
3. Le/gli studenti/ studentesse non soddisfano i requisiti per rientrare nello *status* di studente indipendente;
4. Il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario non soddisfa quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia;
5. Errata attribuzione della scala di equivalenza;
6. Elementi diversi che attribuiscono all'attestazione ISEE Universitaria una difformità rilevante sul beneficio.

Art. 4

Determinazione degli importi da restituire

1. In caso di **Revoca dell'intero importo di borsa**, gli/le studenti/ studentesse sono tenuti alla restituzione dell'intero importo di borsa di studio erogato, comprensivo dell'eventuale servizio abitativo fruito;
Ai medesimi vengono comminate le sanzioni amministrative ai sensi dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; le/gli studenti/ studentesse decadono altresì da qualsiasi beneficio ottenuto perdendo, di conseguenza, la possibilità di percepire ulteriori benefici erogati da EDISU, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
2. **Rideterminazione dell'importo di borsa di studio**, ovvero gli/le studenti/ studentesse devono restituire la differenza tra l'importo di borsa di studio pieno che hanno percepito, con quello di importo ridotto, effettivamente spettante. In questi casi agli/le studenti/studentesse vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli/le studenti/ studentesse decadono altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
3. **Revoca del servizio abitativo**, ovvero gli/le studenti/ studentesse sono tenuti alla restituzione dell'intero importo di borsa di studio erogato, comprensivo dell'eventuale servizio abitativo fruito;
Ai medesimi vengono comminate le sanzioni amministrative ai sensi dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli/le studenti/ studentesse decadono altresì da qualsiasi beneficio ottenuto perdendo, di conseguenza, la possibilità di percepire ulteriori benefici erogati da EDISU, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
4. **Revoca della tariffa agevolata del Servizio Ristorazione**, ovvero agli/le studenti/studentesse vengono applicata la tariffa intera¹ per il numero dei pasti fruiti nell'anno accademico in cui viene effettuato l'accertamento. Agli/le studenti/studentesse vengono, inoltre, comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli/le studenti/studentesse decadono altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.
5. **Rideterminazione della tariffa agevolata del Servizio Ristorazione**, ovvero gli/le studenti/ studentesse hanno fruito del Servizio Ristorazione con una tariffa ridotta ma dall'accertamento risulta avere un valore ISEE e/o ISPE superiore a quanto autocertificato. A causa di tale innalzamento di valore ISEE e/o ISPE, deve provvedere al pagamento della differenza tra l'importo della tariffa ridotta attribuita a seguito dell'accertamento e la tariffa agevolata fruita con la presentazione dei dati autocertificati. In questi casi agli/le studenti/studentesse vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; le/gli

¹ Calcolata sulla base della tariffa intera stabilita dal Regolamento Servizio Ristorazione per l'a.a. in cui viene effettuato l'accertamento.

studenti/ studentesse decadono altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previste dalla normativa vigente.

Per la restituzione degli importi a seguito di una revoca o a seguito di una rideterminazione di importo (sia esso in denaro che in termini di servizi erogato) **NON** è prevista in nessun modo una forma rateale.

CAPITOLO III

CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 1

I controlli

1. La GdF avente competenza sul territorio espleta i controlli ai sensi dell'art. 5 DPCM 09.04.2001, D.Lgs. 109/1998 s.m.i., DPCM 221/1999 s.m.i e DPCM 159/2013.
2. La GdF notifica all'interessato la non conformità invitando il medesimo alla presentazione di controdeduzioni. L'esito dell'accertamento viene successivamente comunicato dalla GdF all'ufficio accertamento economico al fine di procedere con la notifica della revoca o della rideterminazione dell'importo, nonché la notifica delle sanzioni amministrative comminate.
3. L'attività della GdF è limitata alla comunicazione della non conformità agli/le studenti/studentesse beneficiari, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa in violazione dell'art. 76 DPR 445/2000.

CAPITOLO IV

SANZIONI

Art. 1

Oggetto e riferimento normativo

1. Nel momento in cui emerge una difformità in termini di superamento della soglia massima consentita e la mancanza di determinati requisiti specifici come, ad esempio lo status di studente indipendente e/o la presentazione di un'ISEE ordinario o annotato o scaduto, l'ufficio deve comminare le sanzioni amministrative di riferimento.
2. Le sanzioni amministrative sono accertate e comminate in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, ovvero ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. EDISU Piemonte conferma la subordinazione diretta e implicita del D. Lgs. 68/2012 all'art. 16 della L. 689/81 e consente il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 entro **sessanta giorni** dalla notifica.
4. Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la sanzione amministrativa irrogata può essere pagata in misura ridotta di un terzo ai sensi della L. 689/81, entro **sessanta giorni** dalla notifica.
5. La sanzione amministrativa comminata è rateizzabile, su richiesta esplicita dell'interessato, fino ad un massimo di 24 rate mensili per importi dovuti fino ad € 4.000,00, con possibilità di innalzare il numero di rate fino a 36, esclusivamente per importi superiori ad € 4.000,00. Tale rateizzazione è consentita unicamente per i pagamenti in misura intera.
6. La rateizzazione viene concessa d'ufficio a tutti gli/le studenti/esse che ne fanno richiesta, senza dover produrre specifica documentazione atta a dimostrarne la reale necessità.

Art. 2

Sanzioni comminate a seguito di revoca

1. L'art. 10 del D.Lgs. 68/2012 prevede che "Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato."
2. La sanzione amministrativa comminata in applicazione dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 ammonta al TRIPLO dell'importo indebitamente percepito.
3. La sanzione amministrativa comminata in applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è articolata, in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito e l'importo non può superare il triplo del beneficio conseguito calcolato secondo la formula che segue:

$$\begin{array}{ccc}
 \boxed{\text{VALORE ISEE ACCERTATO}} & * & \boxed{\text{IMPORTO MINIMO DELLA SANZIONE APPLICABILE ALLA TIPOLOGIA STUDENTE}} \\
 \\
 \text{SANZIONE COMMINATA} & = & \boxed{\text{VALORE ISEE DICHIARATO + 1}} \\
 & & \text{(nel caso l'ISEE dichiarato sia pari a ZERO)}
 \end{array}$$

I diversi scaglioni della sanzione si differenziano in base all'importo di beneficio percepito:

- ✓ importo di borsa pieno, ovvero valore ISEE \leq 2/3 limite di riferimento;
- ✓ importo di borsa ridotto, ovvero valore ISEE $>$ 2/3 limite di riferimento.

Alla tipologia di borsa di studio erogata:

- ✓ in sede
- ✓ pendolare
- ✓ fuori sede

L'importo massimo della sanzione irrogabile NON può superare il valore massimo indicato nello scaglione di appartenenza.

L'importo della sanzione viene arrotondato per difetto all'unità (es. € 522,73 → € 522,00).

TIPOLOGIA STUDENTE	SANZIONE
	MINIMO - MASSIMO
1 studenti in sede importo ridotto	€ 500 - € 1.250
2 studente in sede importo pieno	€ 1.251 - € 2.000
3 studente pendolare importo ridotto	€ 2.001 - € 2.750
4 studente pendolare importo pieno	€ 2.751 - € 3.500
5 studente fuori sede importo ridotto	€ 3.501 - € 4.250
6 studente fuori sede importo pieno	€ 4.251 - € 5.000

Esempio 1 di sanzione:

Studente fuori sede con importo pieno di borsa di studio a.a. 2014-2015. Borsa percepita € 2.912,00

ISEE dichiarato € 7.648,70

ISEE Accertato € 21.260,68

Calcolo sanzione: ISEE Accertato * scaglione appartenenza (€ 4.251)/ISEE dichiarato

Sanzione = 21.260,68 * 4.251 / 7.648,70

Sanzione = € 11.816,27 → si considera € 5.000 in quanto il valore massimo dello scaglione è € 5.000

Esempio 2 di sanzione:

Studente pendolare con importo ridotto di borsa di studio a.a. 2014-2015. Borsa percepita 25% di € 2.123 ovvero € 530,75

ISEE dichiarato € 13.754,77

ISEE Accertato € 22.846,03

Calcolo sanzione: ISEE Accertato * scaglione appartenenza (€ 2.001) / ISEE dichiarato

Sanzione = 22.846,03 * 2.001 / 13.754,77

Sanzione = € 3.323,00 → viene derubricata a €1.592,25 in quanto l'importo della sanzione non può superare il triplo dell'importo percepito.

4. Per gli/le studenti/esse iscritti a tempo parziale (part-time), vista la natura degli importi ridotti, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
5. Per gli/le studenti/esse oggetto di revoca di solo servizio abitativo l'importo della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
6. Tale sanzione amministrativa viene comminata altresì agli/le studenti/ studentesse che siano stati oggetto di revoca di borsa di studio e/o servizio abitativo da parte dell'Ufficio Revoche e il cui accertamento economico abbia esito difforme.
7. Le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3 e D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono altresì previste per gli/le studenti/ studentesse già oggetto di revoca di qualsivoglia motivo) e per i quali l'ufficio ravvisa una difformità economica.
8. Per il superamento di ISEE o ISPE, o per la mancanza dei requisiti per rientrare nello *status* dello studente indipendente NON sono previsti casi di esclusione dall'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.

Art. 3

Sanzioni irrogate per dichiarazione non veritiera, anche nel caso di non superamento di fascia

1. Nel caso in cui venga utilizzata un'attestazione ISEE che **non si applichi** alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario nei confronti degli/le studenti/ studentesse richiedenti benefici, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
2. Nel caso di utilizzo di un'attestazione ISEE, anche se universitario per il richiedente, che contenente annotazioni di omissione o difformità, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
3. Nel caso in cui venga rilevata una discordanza, nel quadro FC4 della DSU degli/le studenti/ studentesse, tra il valore di borsa di studio percepita nell'anno d'imposta di riferimento con quanto dichiarato nella domanda di richiesta benefici, la sanzione amministrativa prevista dal

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.

4. Nel caso in cui il nucleo familiare ai fini ISEE Universitario autocertificato dagli/le studenti/studentesse non soddisfi quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia in termini di status di studente indipendente, estraneità economica e affettiva di uno o entrambi i genitori, caso particolare di compilazione di un nucleo familiare ad un componente errato, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
5. Nel caso in cui alcuni dati autocertificati dagli/le studenti/ studentesse non risultino veritieri all'accertamento (es. mancato possesso della documentazione atta a dimostrare l'estraneità economica e affettiva di un genitore, requisiti per rientrare nello *status* di studente indipendente, ecc...), la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
6. Nel caso in cui venga rilevato dall'ufficio l'utilizzo di un'attestazione ISEE non in corso di validità (ISEE ante riforma, scaduta, ISEEU), la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
7. Nel caso in cui venga rilevato dall'ufficio l'inadeguatezza della scala di equivalenza attribuita al nucleo familiare nell'attestazione ISEE, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
8. Nel caso venga rilevata una discordanza tra i dati economici confermati dagli/le studenti/studentesse extra Ue con quelli presentati all'Ateneo di iscrizione per il medesimo a.a., la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
9. Nel caso venga rilevato dall'ufficio che gli/le studenti/ studentesse stranieri extra Ue, residenti/soggiornanti in Italia da almeno un anno abbiano confermato i dati economici senza presentare l'ISEE ordinario riguardante la propria situazione reddituale e patrimoniale, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.

Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la sanzione amministrativa irrogata può essere pagata in misura ridotta di un terzo ai sensi della L. 689/81, entro **sessanta giorni** dalla notifica.

Si specifica che il pagamento di tale sanzione può essere rateizzato. Tale rateizzazione è consentita unicamente per i pagamenti in misura intera.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

Conseguenze dell'accertamento economico non conforme

A seguito dell'accertamento economico non conforme l'ufficio provvede a:

- sospendere i pagamenti eventualmente predisposti a favore degli/le studenti/ studentesse oggetti dell'accertamento in attesa della conclusione del procedimento amministrativo in atto;
- comunicare all'Ateneo di immatricolazione la revoca e/o l'eventuale sanzione amministrativa comminata;
- sospendere l'eventuale pagamento di benefici successivi fino al saldo del debito a seguito di accertamento economico;
- comunicare all'Ateneo di immatricolazione la decadenza dal beneficio per la durata del corso degli studi;
- comunicare all'Ateneo di immatricolazione il blocco della carriera scolastica;
- attribuire la tariffa intera per la fruizione del Servizio Ristorazione.

Art. 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)

Gli accertamenti sono svolti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali verranno trattati al solo fine di condurre il controllo sulla veridicità dei requisiti economico-patrimoniali ovvero sulla condizione familiare autocertificati dal partecipante al Bando di concorso, anche al fine della revoca e della conseguente restituzione dei benefici concessi.

Per la finalità dichiarata, EDISU Piemonte tratterà informazioni comunicate direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso ovvero reperite autonomamente mediante accesso a banche dati detenute da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, Agenzie del territorio ecc.).

A seguito dell'accertamento economico non conforme, il provvedimento di revoca e/o l'eventuale sanzione amministrativa comminata saranno comunicati all'Ateneo di immatricolazione per i provvedimenti di pertinenza, nonché alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

La presente informativa, come da indicazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è resa in forma sintetica. Il soggetto interessato può consultare l'informativa completa accedendo alla apposita sezione prevista sul sito internet <https://www.edisu.piemonte.it/it> ovvero direttamente attraverso il seguente link.

Il titolare del trattamento dei dati personali è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino (TO). Il titolare del trattamento è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, attraverso l'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it.

Art. 3

Abrogazione di norme

Il presente sostituisce ogni precedente e diversa disposizione Amministrativa in materia di accertamento economico disposta da EDISU Piemonte.